CAMERA DEI DEPUTATI N. **6756**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 13 aprile 2000

(Relatore: **NICCOLINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'8 febbraio 2000 (v. stampato Senato n. 4272)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(MICHELI)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(ZECCHINO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'11 febbraio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 6756 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

NICCOLINI, *Relatore*.

ALLEGATO

L'idea di una Università italo-francese è sorta in contatti tra i due Dicasteri dell'università e della ricerca e parallelamente tra i due Ministeri degli esteri a partire dal settembre 1997, nel quadro della più ampia prospettiva perseguita dai medesimi di una armonizzazione progressiva dei sistemi universitari dei due Paesi, ed è stata successivamente sviluppata da un gruppo misto di esperti sulla cooperazione interuniversitaria con partecipazione di funzionari dei rispettivi Ministeri degli esteri, della ricerca e università e delle due Conferenze dei Rettori. Entrambe le Parti hanno voluto evidenziare la rilevanza anche sul piano della politica estera del progetto, che si è quindi deciso di enfatizzare attraverso la firma – in concomitanza con il vertice tra Italia e Francia di Firenze del 6 ottobre 1998 – di un Accordo-quadro governativo da parte dei rispettivi Ministri degli esteri con controfirma dei due Ministri dell'università e di un parallelo Protocollo tecnico (cui rinvia l'articolo 6 dell'Accordo), firmato contestualmente a Firenze dai responsabili dei due Ministeri dell'università, per la definizione di attività (articoli 2, 3, 4, 5), organi di gestione (articolo 6), e modalità di finanziamento di tale struttura (articolo 7).

L'iniziativa si colloca, in modo concreto e funzionale, nel contesto della tradizionale collaborazione bilaterale, avviata già dal 1982 con un accordo governativo estremamente innovativo per la realizzazione da parte di Università dei due Paesi di piani di studi integrati con rilascio di doppi titoli (laurea-*maîtrise*) agli studenti partecipanti ai progetti e portata avanti negli ultimi anni con accordi delle rispettive Conferenze dei Rettori sul riconoscimento, ai fini della prosecuzione degli studi, di periodi di studio e titoli finali. Le intese di Firenze (Accordo e relativo Protocollo) costituiscono, inoltre, un importante sviluppo nell'ambito del più recente e ambizioso progetto – che ha visto promotori i Ministri italiano e francese dell'università e della ricerca cui si sono uniti i loro omologhi tedesco e britannico – di orientare le rispettive riforme dell'istruzione universitaria in modo da armonizzarne la struttura, stimolando altresì in tal senso anche gli altri Paesi europei; progetto che il 25 maggio 1998 ha trovato la sua formalizzazione nella « Dichiarazione della Sorbona » sottoscritta dai medesimi quattro Ministri.

Sulla base di tali premesse di politica comune nel settore universitario, le intese in parola – sul modello di analogo accordo franco-tedesco nel settembre 1997 – istituiscono una Università « virtuale » con personalità giuridica, che attraverso un Segretariato con due sedi speculari, a Torino e a Grenoble, opera per iniziative spontanee delle singole Università dei due Paesi (rese possibili dall'accresciuta autonomia didattica e organizzativa derivante dalle rispettive nuove legislazioni interne), ai fini dell'adozione di ordinamenti didattici convergenti per i vari corsi di studio. Ciò attraverso la definizione, in particolare, di programmi comuni ed il rilascio di titoli di studio doppi o a valenza binazionale (sia a livello di lauree che di dottorati). Tale struttura fornirà anche un centro di documentazione e un polo di collegamenti – che potrà contare su una forte proiezione virtuale, grazie anche a un sito *Internet* – tra Atenei e centri avanzati di cooperazione interuniversitaria dei due Paesi e come tale potrà far emergere settori di ricerca e di insegnamento di interesse comune, sui quali stimolare poi progetti di collaborazione, sia nella attività di ricerca che nella costruzione di programmi di studio congiunti.

Secondo la concorde valutazione dei rispettivi ambienti accademici, tale Accordo (con l'annesso Protocollo), non solo segna un ulteriore avanzamento nella sem-

pre più stretta cooperazione culturale e accademica tra i due Paesi, ma potrà costituire un elemento trainante nel quadro europeo secondo gli intenti dichiarati nel citato documento « a quattro » firmato nel maggio 1998 alla Sorbona.

ANALISI DELL'ARTICOLATO:

a) Accordo

L'Accordo in questione, oltre a costituire lo strumento giuridico istitutivo di un ente universitario binazionale, vuole essere anche un documento politico.

Le premesse evidenziano infatti come l'iniziativa si innesti coerentemente sia nella trama sempre più intensa di rapporti culturali tra i due Paesi – in particoalre tra i rispettivi ambienti accademici e scientifici – già codificati da un susseguirsi di accordi governativi e di convenzioni interuniversitarie dal 1982 ad oggi, sia nel più ampio contesto dei comuni impegni assunti da ultimo, in una prospettiva comunitaria, con la « Dichiarazione della Sorbona », firmata a Parigi il 25 maggio 1998 insieme alla Germania e alla Gran Bretagna, per promuovere, anche attraverso l'auspicata armonizzazione dei sistemi universitari, un'Europa della cultura, dopo quella dell'economia, quale condizione e fondamento dell'identità del cittadino europeo.

Articolo 1

Articolo istitutivo dell'Università italo-francese.

Articolo 2

Definisce la finalità generale della nuova istituzione: rafforzare la cooperazione bilaterale nel campo della formazione universitaria e permanente e della ricerca.

Articolo 3

Precisa gli obiettivi specifici che dovrà perseguire l'« Università », la cui realizzazione sarà sostenuta dai due Governi (esempio: promuovere presso gli atenei dei due Paesi l'adozione di programmi di studio comuni con rilascio di titoli di studio binazionali, sostenere la creazione e lo sviluppo di banche dati e di reti telematiche tra i due sistemi universitari per facilitare progetti di ricerca congiunti e attività di teledidattica e di formazione permanente).

Articolo 4

Stabilisce l'ubicazione, a Torino e a Grenoble, delle due sedi e dei rispettivi segretariati dell'istituzione in parola.

Articolo 5

Si è voluto evitare un impegno preciso e concordato di spesa, che ogni Paese potrà determinare autonomamente nel limite delle disponibilità del suo bilancio.

Articolo 6

Si rinvia al Protocollo per i seguenti aspetti: attività, finanziamento, organi e modalità di funzionamento.

Articolo 7

Soluzione delle controversie interpretative: per le vie diplomatiche.

Articolo 8

Articolo finale che definisce, come di consueto, gli aspetti relativi all'entrata in vigore, alla durata, alle modalità dell'eventuale denuncia e al permanere di diritti e obblighi insorti in vigenza dell'Accordo.

b) Protocollo

Viene richiamato l'Accordo, quale base giuridica degli inpegni operativi concreti

dei due Governi per la realizzazione della nuova struttura di cooperazione bilaterale interuniversitaria.

Articolo 1

Indica gli aspetti oggetto del Protocollo: attività, modalità di finanziamento, strutture di funzionamento dell'« Università ».

Articolo 2

Definisce specifici obiettivi nei quali dovrà collocarsi l'attività della struttura in parola, attività che si sostanzierà, in particolare, in attesa di documentazione e di collegamento tra Università francesi e italiane – attraverso la messa in rete delle Università stesse e la creazione di un apposito sito *internet* – in iniziative di stimolo alla coo-perazione tra le medesime nei seguenti settori:

programmi di studio e di ricerca integrati, funzionali alla prospettiva di armonizzazione dei rispettivi sistemi universitari indicata dalla « Dichiarazione della Sorbona »;

con rilascio di titoli binazionali e dottorati in co-tutela;

svolgimento di periodi parziali di studio e di tirocinio professionale nelle istituzioni *partners* con reciproco rinoscimento;

attivazione di progetti di ricerca complemetari e interdisciplinari;

realizzazione di iniziative comuni di formazione permanente e di insegnamento a distanza.

Articolo 3

All'Università vengono affidati compiti di promozione di ogni iniziativa di partenariato tra atenei dei Paesi dell'Unione europea che possa contribuire alla costruzione di un sistema universitario armonizzato in ambito comunitario, nella prospettiva della « Dichiarazione della Sorbona ».

Articolo 4

Estende la possibilità di collaborazione dell'Università anche con le istituzioni accademiche di Paesi europei non comunitari e di Paesi mediterranei, per la realizzazione di corsi di studio integrati e la partecipazione delle medesime a programmi di formazione e di ricerca comunitari e internazionali.

Articolo 5

Definisce la possibilità che la struttura attivi dei partenariati utili al perseguimento dei suoi fini, con e tra Università, imprese ed enti territoriali italiani e francesi.

Articolo 6

Istituisce gli organi di funzionamento dell'Università: Consiglio scientifico e Segretariato, definendone la composizione, con rappresentanza paritaria dei due Paesi, e la durata delle nomine, ed esplicita il criterio dell'alternanza tra le due Parti per quanto riguarda le cariche di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio scientifico e quella di Segretario generale.

Inoltre viene indicata per il Segretariato la doppia sede, in Italia a Torino, in Francia a Grenoble.

Articolo 7

Determina le modalità di finanziamento secondo i seguenti criteri:

sostegno in parti uguali dei due Governi per le spese di avvio e di funzionamento, pur nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio;

ricerca autonoma da parte dell'Università di ulteriori sostegni finanziari e di altro tipo presso persone fisiche o giuridiche;

contributi derivanti dall'inserimento delle iniziative di cui all'articolo 2 in programmi fià finanziati a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Articolo 8

Articolo finale che regolamenta l'entrata in vigore, sottolineando che non può comunque precedere quella dell'Accordo, la durata e stabilisce la possibilità di concordare e attuare modifiche successive del Protocollo con semplice scambio di note (senza ratifica legislativa).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri ha adottato la seguente decisione: sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.935 milioni per l'anno 2000 ed in lire 1.900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DDL13-6756A
Lire 500